

D.Lgs. 29-3-2004 n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95.

Capo II

Interventi compensativi

5. *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva.*

1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola^[1], iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche ⁽¹⁶⁾.

2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili ⁽¹⁷⁾:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento ⁽¹⁸⁾;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999 ⁽¹⁹⁾;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito

agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999 ⁽²⁰⁾.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea ⁽²¹⁾.

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.

6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

[1] Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel parere del 6 marzo 2008 e condizione della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica: parziale accoglimento per compatibilità comunitaria.

(16) Comma così sostituito dalla lettera *m*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(17) Alinea così modificato dalla lettera *n*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

- (18) Lettera così modificata dalla lettera *o*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
- (19) Numero così sostituito dalla lettera *p*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
- (20) Comma così sostituito dalla lettera *q*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
- (21) Vedi, anche, il comma 1-*quater* dell'*art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 157*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
-

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.